

**“Verso una maggiore efficienza del sistema di responsabilità civile”
Convegno dell’Università di Trieste (14 e 15 ottobre 2022)**ROBERTO PUCELLA, *Onere della prova nella responsabilità medica: l’impatto della Legge Gelli-Bianco.*»

365

Sinossi. L’intervento del legislatore che ha diversamente qualificato la natura della responsabilità del medico (art. 7, comma 3°, della legge Gelli-Bianco) – o, quantomeno, la disciplina di riferimento – sarà in grado di ridurre il contenzioso verso i singoli operatori sanitari? La risposta è complessa ed appare in larga parte condizionata dal modo in cui la giurisprudenza continuerà a fare ricorso alle presunzioni in funzione semplificativa dell’onere probatorio del danneggiato.

Abstract. Will the intervention of the legislature that has differently qualified the nature of physician liability (Art. 7, para. 3 of the Gelli-Bianco law) - or, at least, the relevant discipline - be able to reduce litigation against individual health care providers? The answer is complex and appears largely contingent on how case law will continue to make use of presumptions as a simplifying function of the injured party's evidentiary burden.

ALESSANDRA FRASSINETTI, *La consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi nell’ambito della responsabilità sanitaria*

371

Sinossi. L’autrice esamina alcuni profili processuali della legge sulla responsabilità medica, soffermandosi in particolare sulla condizione di procedibilità dell’azione, rappresentata dalla consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi.

Abstract. The author examines some procedural aspects of the law on medical responsibility, focusing in particular on the condition of proceeding of the action, represented by preventive technical advice for reconciliation purposes.

GIOVANNI FACCI, *Gli obblighi assicurativi nella riforma Gelli-Bianco*

381

Sinossi. La componente assicurativa rappresenta la parte forse più rilevante della legge Gelli-Bianco, per la realizzazione degli obiettivi perseguiti con la riforma. Sono tuttavia numerose le problematiche che riguardano gli obblighi assicurativi disposti dalla l. 24/2017 ad iniziare dai decreti ministeriali di attuazione, allo stato definiti ma non ancora entrati in vigore.

Abstract. The insurance component represents perhaps the most relevant part of the Gelli-Bianco law for the realization of the objectives pursued with the reform. However, there are numerous issues concerning the insurance obligations laid down by l. 24/2017 starting with the ministerial implementation decrees, which are currently defined but have not yet come into force.

ANGELO VENCHIARUTTI, *Linee guida e responsabilità civile del medico*

399

Sinossi. Il contributo analizza la disciplina in tema di linee guida per la pratica clinica contenuta nella Legge “Gelli-Bianco” e le applicazioni, considerando le opinioni della dottrina e l’orientamento della giurisprudenza. Da ultimo vengono formulate dall’A. alcune considerazioni conclusive in ordine alla loro rilevanza nel giudizio di responsabilità civile del medico.

Abstract. The paper analyzes the regulation on clinical practice guidelines contained in the “Gelli-Bianco” Act and its implementations, considering the scholars opinions and the case law. Finally, the A. formulates some concluding remarks regarding their relevance in the medical malpractice judgments.

MASSIMO FRANZONI, *La responsabilità civile e gli ottant’anni del codice civile*

407

Sinossi. Il saggio affronta l’evoluzione del sistema della responsabilità civile lungo gli ottant’anni di vita del codice. Su di essa ha inciso il tangibile cambiamento della società nella quale il codice è stato applicato; il fatto illecito, pensato dalla tradizione e dal codificatore per proteggere la proprietà, è così giunto a svolgere molte altre funzioni, senza modifiche nell’originario testo normativo.

Abstract. The essay addresses the evolution of the tort system over the 80-year life of the civil code. It has been affected by the tangible change in the society in which the code has been applied; the tort, conceived by tradition and the codifier to protect property, has thus come to serve many other functions, without change in the original statutory text.

RICCARDO ZOJA, <i>I Barèmes Medico-Legali</i>	»	417
<p><i>Sinossi.</i> L'analisi storica dell'evoluzione dei Barèmes adottati in sede medico legale nel sistema italiano, quali indicatori per la valutazione clinica del danno a persona in responsabilità civile, ne delinea con chiarezza origini, finalità e limiti: la centralità della rilevazione clinica medico legale individualizzata rimane un riferimento ineludibile. L'esigenza di una revisione scientificamente fondata dei criteri di individuazione dei parametri tabellari è una scelta irrinunciabile per la futura evoluzione dei Barèmes ed è dimostrata anche dalle esperienze già realizzate per la valutazione medico legale di specifiche categorie di componenti non patrimoniali della compromissione personale.</p> <p><i>Abstract. The historical analysis of the medico legal Barèmes evolution (as indicators for the medico legal clinical assessment of personal injury in civil liability) clearly demonstrates their origins, significance and limits: the personalized forensic examination is the unavoidable procedure. The obligatory choice for future evolution is the search for repeatable scientific principles for the study of clinical parameters which based the indications of the guides to the evaluation of permanent impairment. The experiences already made on specific categories of non-pecuniary damage to the human person are a significant indication in this regard.</i></p>		
RAFFAELLA MARIA GIGANTESCO, <i>Verso una maggiore efficienza del sistema della responsabilità civile in ambito sanitario: gli orientamenti della giurisprudenza di merito</i>	»	425
<p><i>Sinossi.</i> A partire dall'esperienza maturata presso il Tribunale di Udine, l'Autrice riflette sulla importanza strategica che hanno sia il sistema tabellare di liquidazione del danno non patrimoniale sia i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per rendere il sistema italiano della giustizia più efficiente.</p> <p><i>Abstract. Starting from the experience gained at the Tribunale of Udine, the Author reflects on the strategic importance of both the table system for the settlement of non-pecuniary damage and the alternative dispute resolution systems to make the Italian justice system more efficient.</i></p>		
FRANCESCO BILOTTA, <i>La liquidazione del danno non patrimoniale: una terza via tra equità e tabelle</i>	»	433
<p><i>Sinossi.</i> L'Autore riflette sul modo in cui coniugare l'efficienza con l'efficacia dell'amministrazione della giustizia, in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale. A tal fine, sottolinea i problemi principali che emergono dall'uso acritico delle tabelle per la determinazione del risarcimento. Inoltre, argomenta la proposta di elaborare linee guida che siano a disposizione di tutti gli operatori del diritto evidenziando le possibili ricadute sul funzionamento del sistema.</p> <p><i>Abstract. The author reflects on how to combine efficiency with the effectiveness of the administration of justice, with reference to the quantification of non-pecuniary losses. For this purpose, he points out the main problems caused by an uncritical use of the compensation tables. Finally, he proposes to develop guidelines available to all legal operators, highlighting the possible effects that would occur on the functioning of the system.</i></p>		
DIEGO MODESTI, <i>Il danno da perdita anticipata del rapporto parentale: cos'è e come si quantifica</i>	»	445
<p><i>Sinossi.</i> La perdita anticipata della vita in ambito sanitario si verifica nell'ipotesi in cui il danneggiato, già in condizioni invalidanti idonee a condurlo alla morte a prescindere da eventuali condotte di terzi, decede a seguito dell'intervento dei sanitari. In tali casi, la Suprema Corte afferma che la risarcibilità <i>iure proprio</i> del danno patrimoniale e non patrimoniale riconosciuto ai congiunti potrà subire un ridimensionamento in considerazione del verosimile arco temporale in cui i congiunti avrebbero potuto ancora godere, sia sul piano affettivo che economico, del rapporto con il soggetto anzitempo deceduto. Il saggio si propone di individuare un metodo uniforme di calcolo del danno da perdita anticipata del rapporto parentale che sia aderente alle indicazioni di legittimità.</p> <p><i>Abstract. In the healthcare sector, the premature loss of life occurs when the damaged party, already in disabling conditions that leading to his/her lifespan, dies as a result of a medical intervention. In such case, the Supreme Court states that the compensatory damages (including both pecuniary and non-pecuniary losses) granted to the relatives of the damaged party, shall be reduced considering the shorter life expectancy of the patient. Indeed, the relatives of the damaged party could have enjoyed the patient's economic and emotional support for a shorter amount of time considering the preexisting illness. The following essay aims to provide the reader with the method to calculate the damage caused by the death of a patient with preexisting illnesses, and bore by the patient's relatives, as stated by the Supreme Court's ruling.</i></p>		

Sinossi. L'adozione di una misurazione "a punti" del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, perorata dalla Cassazione, trova attualmente concreta applicazione secondo i differenti metodi individuati dal Tribunale di Roma e da quello di Milano.

Abstract. The adoption of a 'points-based' measurement of non-pecuniary damage from loss of parental relationship, advocated by the Italian Court of Cassation, is currently applied in practice according to the different methods identified by the Court of Rome and the Court of Milan.

Saggi e pareri

Sinossi. Il vaglio di legittimità, clinico e giuridico, dei percorsi di *See and Treat* non può che muovere da una riconsiderazione delle competenze del personale infermieristico. L'evoluzione del quadro normativo ha segnato il superamento della logica mansionariale e subalterna al personale medico, verso un'area che l'ultimo rinnovo del Ccnl estende fino alla gestione di "processi clinico-assistenziali". Potrebbe dunque bastare il combinato operare di una selezione di problematiche di salute minori, neppure di spettanza della medicina di urgenza, con l'alta specializzazione del personale, a fondarne la legittimità?

Abstract. The judgment of the legitimacy, clinical and legal, of See & Treat can only move from a reconsideration of nursing staff duties. The evolution of the regulatory framework has marked the overcoming of the nursing staff strictly manpower-based logic and its subservience to the medical staff, toward an area that the latest national collective agreement extends to the management of "clinical-care processes". In light of the above, the question arises whether the assignment to nursing staff of a selection of minor health issues, not even the preserve of emergency medicine, is legitimate in consideration of the modern acknowledgement of its high specialization.

Sinossi. Con l'introduzione della figura dell'esperto qualificato è stata ritenuta superata la necessità di istituire la "Commissione per la verifica dell'esposizione a rischio radiologico". In realtà, la classificazione radioprotezionistica attribuita all'esperto di radioprotezione deve ritenersi disgiunta dai benefici di legge conseguenti all'esposizione a radiazioni ionizzanti, sì che l'obbligo per le aziende sanitarie di istituire la predetta Commissione è necessario per il riconoscimento dei benefici radioprotezionistici ai professionisti non appartenenti all'area radiologica.

Abstract. With the introduction of the figure of the qualified expert, the need to set up the "Commission for the verification of exposure to radiological risk" was deemed obsolete. In reality, the radiation protection classification attributed to the radiation protection expert must be considered separate from the legal benefits resulting from exposure to ionizing radiation, so that the obligation for health agencies to set up the aforementioned Commission is necessary for the recognition of radiation protection benefits to professionals not belonging to the radiological area.